

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
2 marzo 1998 \*

Nel procedimento T-310/97 R,

**Governo delle Antille olandesi**, rappresentato dagli avv. ti Pierre Vincent François Bos e Marco Marinus Slotboom, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

richiedente,

contro

**Consiglio dell'Unione europea**, rappresentato dai signori Jürgen Huber e Guus Houttuin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistente,

sostenuto da

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dai signori Thomas van Rijn, consigliere giuridico, ed Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

\* Lingua processuale: l'inglese.

e

**Repubblica italiana**, rappresentata dal prof. Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dalla signora Francesca Quadri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

intervenant,

avente ad oggetto un'istanza di provvedimenti provvisori mirante a che il presidente del Tribunale ordini, a determinate condizioni, la sospensione dell'esecuzione parziale della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50),

## IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

### Ordinanza

#### Contesto normativo, fatti e procedimento

1 Le Antille olandesi fanno parte dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM») associati alla Comunità. L'art. 3, lett. r), del Trattato CE enuncia, tra i fini di questo Trattato, l'associazione dei PTOM, intesa ad incrementare gli scambi

e proseguire in comune lo sforzo di sviluppo economico e sociale. L'associazione dei PTOM alla Comunità è disciplinata dalla quarta parte del Trattato CE nonché dalla decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»), adottata in applicazione dell'art. 136, secondo comma, del Trattato.

- 2 In forza del suo art. 240, n. 1, la decisione PTOM è applicabile per un periodo di dieci anni a partire dal 1° marzo 1990. Lo stesso articolo prevede, al n. 3, lett. a) e b), che, prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, oltre ai contributi finanziari della Comunità per il secondo quinquennio, se del caso, le eventuali modifiche richieste dalle competenti autorità dei PTOM o eventualmente proposte dalla Commissione in base alla propria esperienza o al nesso con modifiche in corso di negoziato tra la Comunità e gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP»).
  
- 3 Dall'ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 1997, causa T-179/97 R, Governo delle Antille olandesi/Consiglio (Racc. pag. 1297, punto 3), si evince che la Comunità produce, in maniera eccedentaria, riso a grani medi, denominato anche Japonica. Per contro, essa è deficitaria in ordine al riso Indica, che rappresenta unicamente il 20% della sua produzione di riso. In tale contesto, il Consiglio adottava un certo numero di provvedimenti destinati ad incentivare la cultura del riso Indica da parte dei produttori comunitari.
  
- 4 L'importazione di riso Indica nella Comunità mette in concorrenza imprese stabilite nei PTOM ed imprese stabilite in paesi terzi o in paesi ACP. Le importazioni di riso originario dei paesi ACP sono oggetto di un contingente tariffario di 125 000 tonnellate soggetto a dazi doganali con aliquota pari al 50%. Al di là di detto contingente, esse sono soggette a dazi doganali con aliquota pari al 100%, proprio come le importazioni provenienti dagli altri paesi terzi.

- 5 Dopo il raccolto, il riso viene sbramato, indi pilato in varie fasi. Il riso semigreggio, vale a dire il riso dal quale è stata asportata la lolla, è trasformato in riso semilavorato mediante eliminazione di tutti gli strati esteriori del pericarpo o di parte di essi. Il riso lavorato, che è il riso completamente trasformato, si ottiene asportando interamente il pericarpo.
- 6 L'art. 6, n. 2, dell'allegato II alla decisione PTOM, che riguarda specificamente la definizione della nozione di «prodotti originari», prevede che, quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM.
- 7 Da ciò deriva, in particolare, che la trasformazione, nelle Antille olandesi, del riso semigreggio originario di paesi ACP in riso semilavorato è sufficiente per conferirgli la provenienza dalle Antille olandesi, in base alle regole enunciate nell'allegato II alla decisione PTOM. Grazie a questa norma sul cumulo d'origine, il riso così trasformato può pertanto essere importato nella Comunità esente da dazi doganali.
- 8 Infatti, l'art. 133, n. 1, del Trattato prevede che le importazioni originarie dei PTOM beneficino, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali intervenuta fra gli Stati membri conformemente al Trattato. L'art. 101, n. 1, della decisione PTOM stabilisce che i prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente. Peraltro, a norma dell'art. 102 della medesima decisione, la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
- 9 In deroga ai principi sanciti da questi articoli, l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM autorizza la Commissione ad adottare le necessarie misure di salvaguardia «qualora l'applicazione della [detta] decisione comporti turbative gravi in un settore dell'at-

tività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore di attività della Comunità o di una sua regione».

- 10 In applicazione del suddetto art. 109 della decisione PTOM, la Commissione e il Consiglio adottavano una serie di misure di salvaguardia. Con decisione 25 febbraio 1993, 93/127/CEE (GU L 50, pag. 27), modificata con decisione 13 aprile 1993, 93/211 (GU L 90, pag. 36), la Commissione ha istituito e poi modificato, nel senso di un minor rigore, un prezzo minimo per l'importazione del riso originario delle Antille olandesi. Successivamente, il Consiglio adottava, nell'ordine, i regolamenti (CE) 17 febbraio 1997, n. 304, e 2 giugno 1997, n. 1036, che istituivano misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei PTOM (rispettivamente, GU L 51, pag. 1, e GU L 151, pag. 8). Questi due regolamenti definivano un contingente tariffario, limitando in particolare l'importazione del riso originario dei PTOM diversi dal Montserrat e dalle isole Turks e Caicos, rispettivamente, a 36 728 tonnellate per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1997, e a 56 180 tonnellate per il periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1997.
- 11 Peraltro, in osservanza del citato art. 240, n. 3, della decisione PTOM, la Commissione, in una comunicazione al Consiglio sulla revisione di medio periodo dell'associazione dei PTOM alla Comunità [documento COM(94) 538 def., del 21 dicembre 1994], suggeriva diverse modifiche a quest'associazione, tenendo conto nei limiti del possibile, segnatamente, dei desideri formulati dai PTOM e dell'esperienza da essa acquisita durante il primo quinquennio di esecuzione della decisione PTOM. Per gestire il «conflitto tra due politiche comuni — lo sviluppo dei PTOM e il rispetto delle garanzie date ai produttori dalle organizzazioni comuni dei mercati», la Commissione proponeva l'instaurazione di un meccanismo che le consentisse di fissare dei prezzi di riferimento all'importazione. Essa si riservava nondimeno la facoltà di completare il meccanismo con una modifica, se necessario, delle regole d'origine PTOM, per quanto riguardava il cumulo ACP/PTOM e le lavorazioni minime che consentivano di ottenere l'origine PTOM.

- 12 Il 16 febbraio 1996, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di decisione recante revisione di medio periodo della decisione PTOM (GU C 139, pag. 1). Nei 'considerando' sesto e settimo di questa proposta, la Commissione sosteneva che il libero accesso per tutti i prodotti originari dei PTOM e il mantenimento del cumulo d'origine ACP/PTOM avevano portato alla luce il rischio di conflitti tra gli obiettivi di due politiche comunitarie, segnatamente lo sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune. Essa proponeva di prevenire nuove perturbazioni sul mercato comunitario di taluni prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, in particolare, escludendo il cumulo sui prodotti agricoli e prevedendo al tempo stesso una maggiore flessibilità nei loro confronti nell'ambito di una procedura di deroga.
- 13 Superando le divergenze relative alla questione dell'eventuale abrogazione della norma sul cumulo d'origine o all'adozione di soluzioni alternative come, in particolare, il mantenimento di questa norma unitamente a un regime di prezzi minimi, il Consiglio modificava la decisione PTOM in base all'art. 240, n. 3, adottando, il 24 novembre 1997, la decisione 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione PTOM (GU L 329, pag. 50).
- 14 In questa decisione, il Consiglio ricorda il rischio di conflitti tra gli obiettivi dello sviluppo dei PTOM e quelli della politica agricola comune, derivante dal mantenimento del cumulo d'origine ACP/PTOM, di cui all'art. 6 dell'allegato II alla decisione PTOM (v. precedenti punti 6 e 7). Esso sottolinea, nel settimo 'considerando', che occorre «prevenire nuove perturbazioni mediante misure atte a definire un quadro favorevole alla regolarità degli scambi e compatibili nel contempo con la politica agricola comune». A questo fine, esso inserisce nella decisione PTOM i nuovi artt. 108 bis e 108 ter, i quali ammettono il cumulo d'origine ACP/PTOM, rispettivamente, per il riso e per lo zucchero, nel limite di un contingente tariffario.
- 15 Per il riso, tale contingente ammonta, a norma del suddetto art. 108 bis, n. 1, a 160 000 tonnellate, che comprendono il contingente tariffario di riso originario degli Stati ACP previsto nella quarta convenzione di Lomé. Un rilascio iniziale di certificati di importazione è attribuito ai PTOM nel gennaio di ogni anno per un

quantitativo di 35 000 tonnellate. Entro il limite complessivo delle 160 000 tonnellate, si potranno effettuare importazioni supplementari qualora gli Stati ACP non utilizzino effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell'ambito del contingente di cui alla convenzione di Lomé. Peraltro, ai sensi del medesimo art. 108 bis, n. 2, la Commissione può aumentare il quantitativo complessivo di 160 000 tonnellate nella misura di 20 000 tonnellate qualora constati che siffatto aumento non rischia di perturbare il mercato comunitario.

- 16 Per quanto riguarda lo zucchero, l'art. 108 ter ammette il cumulo d'origine ACP/PTOM per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero.
- 17 Per l'attuazione delle suddette norme di cumulo, sono considerati sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario dei PTOM, rispettivamente, la lavorazione totale o la semilavorazione del riso (art. 108 bis, n. 4) e la riduzione dello zucchero in zollette o la sua colorazione (art. 108 ter).
- 18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 dicembre 1997, il governo delle Antille olandesi ha chiesto, ex art. 173, quarto comma, del Trattato, l'annullamento della citata decisione 24 novembre 1997, 97/803, riguardante la revisione della decisione PTOM (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
- 19 Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 1997, esso ha parimenti chiesto, in osservanza degli artt. 185 e 186 del Trattato, la sospensione dell'esecuzione dei nn. 31 e 32 dell'art. 1 della decisione impugnata, i quali inseriscono, rispettivamente, i citati art. 108 bis e 108 ter, in relazione al riso e allo zucchero che costituiscono oggetto di lavorazioni o trasformazioni nelle Antille olandesi, a condizione che queste ultime mantengano e/o stabiliscano, per i prodotti oggetto di questi numeri, prezzi minimi per l'esportazione uguali o superiori ai prezzi d'intervento nella Comunità.

- 20 Con istanze depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 16 e il 30 gennaio 1998, la Commissione e la Repubblica italiana hanno chiesto di intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanze 27 gennaio e 5 febbraio 1998, il presidente del Tribunale ha accolto le domande d'intervento nell'ambito del procedimento sommario.
- 21 Le parti hanno presentato le loro difese orali l'11 febbraio 1998.

### In diritto

- 22 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21) e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedono, ordinare, nelle cause ad esso sottoposte, i provvedimenti provvisori necessari.
- 23 L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura dispone che la domanda per la sospensione dell'esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l'atto di cui trattasi in un ricorso dinanzi al Tribunale. L'art. 104, n. 2, prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori debbano precisare i motivi d'urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza Governo delle Antille olandesi/Consiglio, citata, punto 18).

*Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori***Argomenti delle parti**

- 24 Il Consiglio eccepisce l'irricevibilità manifesta del ricorso principale. Quest'ultimo non conterrebbe elementi che consentano, con un sufficiente grado di probabilità, di giudicarlo ricevibile. Inoltre, poiché l'istanza di provvedimenti provvisori rischierebbe di rendere inefficace per intero, o in parte, una normativa, il governo delle Antille olandesi dovrebbe dimostrare in modo particolarmente evidente di essere interessato direttamente e individualmente dalla detta normativa (ordinanza del presidente della Corte 28 maggio 1975, causa 44/75 R, Könecke/Commissione, Racc. pag. 637, punto 3).
- 25 Ebbene, nel caso di specie il richiedente non sarebbe direttamente interessato dalla decisione impugnata. La sua posizione giuridica non sarebbe lesa dagli artt. 108 bis e 108 ter, inseriti da questa decisione. Le sole ad essere direttamente interessate sarebbero le imprese operanti nei settori indicati.
- 26 Il richiedente non sarebbe nemmeno individualmente interessato. Esso non avrebbe prodotto nessun elemento che dimostri che la sua posizione sia diversa da quella di un altro PTOM in cui impianti di trasformazione del riso siano già installati o possano esserlo in futuro. La detta attività costituirebbe un processo industriale relativamente semplice, di modo che la costruzione di impianti di trasformazione del riso, presenti o futuri, non sarebbe circoscritta a specifici PTOM.
- 27 Sotto tale profilo, la Commissione, che interviene a sostegno delle osservazioni del Consiglio, sottolinea che impianti per la trasformazione del riso esistono anche in PTOM diversi dalle Antille olandesi, vale a dire ad Aruba, Montserrat e nelle isole Turks e Caicos. Essa aggiunge che la lavorazione dello zucchero che consente di ottenere il cumulo di origine è parimenti un processo industriale semplice.

Impianti per la lavorazione dello zucchero esisterebbero anche ad Aruba. Nuovi impianti per la trasformazione del riso o dello zucchero potrebbero essere realizzati senza difficoltà in altri PTOM.

28 Infine, il Consiglio contesta la legittimazione ad agire delle Antille olandesi, in quanto parti costitutive del Regno dei Paesi Bassi, fondandosi sul principio della responsabilità individuale degli Stati membri. Per tutte queste ragioni, la presente domanda di provvedimenti provvisori sarebbe irricevibile.

29 Il richiedente sostiene, per parte sua, nel suo ricorso principale, di essere direttamente interessato dalla decisione impugnata, in quanto l'applicazione di questa decisione è automatica e non lascia nessun margine di discrezionalità. Esso sarebbe anche individualmente interessato da questa decisione, poiché le Antille olandesi fanno parte del numero chiuso di PTOM elencato nell'allegato IV del Trattato.

#### Valutazione del giudice del procedimento sommario

30 Secondo una giurisprudenza consolidata, la ricevibilità del ricorso principale non deve essere esaminata, in linea di principio, nell'ambito di un procedimento sommario. Essa deve essere risolta in sede di giudizio sul ricorso principale, salvo nel caso in cui quest'ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile, se non si vuole pregiudicare la decisione del Tribunale nel merito (v. ordinanza Governo delle Antille olandesi/Consiglio, citata, punto 17).

31 Nella fattispecie, per dimostrare l'irricevibilità manifesta del ricorso principale, il Consiglio e la Commissione asseriscono che le condizioni di ricevibilità enunciate dall'art. 173, quarto comma, del Trattato non sono soddisfatte.

- 32 A tal proposito, occorre constatare che, prima facie, la tesi secondo la quale sarebbe evidente che le Antille olandesi non sono direttamente interessate dagli artt. 108 bis e 108 ter non può essere accolta, in quanto l'attuazione dei contingenti tariffari introdotti da questi articoli non lascia, a prima vista, nessun margine di discrezionalità agli Stati membri interessati.
- 33 Peraltro, per dimostrare che il richiedente non è individualmente interessato dagli artt. 108 bis e 108 ter, il Consiglio e la Commissione si basano, in sostanza, da un lato, sull'idea che questi articoli costituiscano disposizioni generali e astratte, indirizzate indistintamente a tutti i PTOM e, dall'altro, sul principio della responsabilità individuale degli Stati membri.
- 34 Su questi punti, il giudice dell'urgenza ricorda innanzi tutto che, per determinare se il richiedente sia individualmente interessato dagli artt. 108 bis e 108 ter, i quali stabiliscono i contingenti tariffari controversi, occorre a prima vista verificare se, nel sistema del Trattato e dell'associazione dei PTOM alla Comunità, il Consiglio fosse tenuto a prendere in considerazione, in sede di adozione di questi contingenti tariffari, la loro incidenza segnatamente sull'economia delle Antille olandesi, in quanto essi limitano l'applicazione del regime di particolare favore derivante dalla norma sul cumulo di origine ACP/PTOM, introdotta con la decisione PTOM (v., segnatamente, sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, *Antillean Rice Mills e a./Commissione*, Racc. pag. II-2305, punti 70-77).
- 35 Sotto tale profilo, basti rilevare in questa fase che gli artt. 108 bis e 108 ter modificano il regime commerciale applicabile ai PTOM, nel contesto della loro associazione alla Comunità europea, quale previsto dalla decisione PTOM, la quale viene pertanto modificata dalla decisione impugnata, in osservanza del suo art. 240, n. 3, il quale autorizza il Consiglio a rivederla nel medio periodo.
- 36 Orbene, il citato art. 240, n. 3, prevede espressamente che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, se del caso, tra le eventuali modifiche, quelle che siano state notificate alla Commissione dalle competenti

autorità dei PTOM al più tardi dieci mesi prima della scadenza del primo quinquennio. Nel caso di specie, le autorità competenti delle Antille olandesi hanno comunicato alla Commissione le modifiche o aggiunte desiderate nel loro memorandum notificato alla detta istituzione intorno al 1° maggio 1994, e poi nell'ambito di riunioni di partenariato Commissione/Stato membro/PTOM, secondo quanto risulta dalla comunicazione 21 dicembre 1994 della Commissione sulla revisione di medio periodo dell'associazione dei PTOM alla Comunità, e dal quarto 'considerando' della decisione impugnata.

- 37 Alla luce di ciò, il governo delle Antille olandesi non può, prima facie, essere considerato manifestamente privo della legittimazione ad agire, nella fattispecie, ex art. 173, quarto comma, del Trattato. La questione della ricevibilità del suo ricorso d'annullamento merita un'analisi più approfondita da parte del Tribunale in sede di giudizio nel merito.
- 38 Ne discende che la presente istanza di provvedimenti provvisori deve essere dichiarata ricevibile.

### *Nel merito*

#### Sul periculum in mora e sul bilanciamento degli interessi

##### — Argomenti delle parti

- 39 Il richiedente allega che la decisione impugnata priva le Antille olandesi del regime commerciale istituito con gli artt. 100 e seguenti della decisione PTOM, i quali dovevano essere applicati, ex art. 240 di questa decisione, sino al 1° marzo 2000. Questa decisione osterebbe allo sviluppo economico e sociale delle Antille olandesi

programmato in base a queste disposizioni. Il danno così generato non sarebbe finanziariamente risarcibile.

- 40 Il richiedente si fonda in particolare sul rapporto relativo all'incidenza del regime commerciale illustrato nella decisione PTOM sull'economia delle Antille olandesi, di Aruba e sulla politica agricola comune, redatto nel mese di aprile del 1997 dall'istituto olandese di economia, su richiesta del governo olandese (allegato III all'istanza di provvedimenti provvisori).
- 41 Questo rapporto confermerebbe che il mantenimento di questo regime commerciale può continuare a contribuire in modo crescente allo sviluppo economico delle Antille olandesi. Dopo l'adozione della decisione PTOM, dodici società si sarebbero installate in questo paese e avrebbero svolto la loro attività, nel 1996, specialmente nel settore del riso e in quello dello zucchero. In seguito, altre due società avrebbero iniziato la loro attività. L'incidenza del regime commerciale instaurato mediante la decisione PTOM, espressa in percentuale del PIL, sarebbe passata gradualmente dallo 0,4% del 1992 all'1,2% del 1996. Secondo la valutazione dell'istituto olandese di economia, il mantenimento di questo regime dovrebbe consentire di aumentare il contributo dei settori interessati al PIL, che passerebbe gradualmente dal 2,2% del 1997 al 3,1% del 2000. Durante l'udienza, il richiedente ha sottolineato che questi dati sarebbero di notevole importanza e dimostrerebbero che i settori del riso e dello zucchero contribuiscono in modo significativo all'economia delle Antille olandesi.
- 42 La decisione impugnata ridurrebbe inoltre lo sviluppo sociale delle Antille olandesi. Se si tiene conto della stagnazione del settore turistico, le possibilità di lavoro sarebbero limitate sull'isola principale di Curaçao, specialmente per i giovani scarsamente qualificati. Il tasso di disoccupazione delle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni sarebbe passato dal 28% del 1994 al 31% del 1995, comportando un aggravamento dei problemi sociali, collegati segnatamente alla droga, alla delinquenza e all'emarginazione. Ebbene, dal suddetto rapporto discenderebbe che, sino al 1996, il regime commerciale instaurato con la decisione PTOM ha contribuito a

creare 559 posti di lavoro nelle Antille olandesi. A tale data, 8 568 persone erano disoccupate, il che rappresentava un tasso di disoccupazione del 12,4%. Il mantenimento del citato regime commerciale contribuirebbe, secondo il rapporto, alla realizzazione di altri 311 posti di lavoro, il che provocherebbe una diminuzione del tasso di disoccupazione dal 12,4 al 12%.

43 La decisione impugnata pertanto porrebbe termine a questi effetti positivi del regime commerciale, limitando l'accesso dei PTOM al mercato comunitario. Il nuovo art. 108 bis della decisione PTOM limiterebbe in realtà a sole 35 000 tonnellate il quantitativo annuo totale di riso esportabile dai PTOM verso la Comunità in base alla norma sul cumulo. Solo qualora gli Stati ACP non sfruttassero le loro possibilità di esportare direttamente riso nell'ambito dei loro contingenti tariffari, i PTOM sarebbero autorizzati ad esportare più di 35 000 tonnellate entro il limite complessivo di 160 000 tonnellate. Poiché, secondo il richiedente, le riserie delle Antille olandesi hanno esportato, nel periodo 1995-1996, 217 000 tonnellate di riso verso la Comunità, sarebbe chiaro che il medesimo art. 108 bis comporterebbe la chiusura della maggior parte di tali riserie, se non di tutte. Per quanto concerne l'art. 108 ter, inserito con la decisione impugnata, il quale fissa un limite massimo di 3 000 tonnellate al volume di zucchero esportabile dai PTOM verso la Comunità in forza della norma sul cumulo, esso porterebbe alla chiusura di tutti gli zuccherifici installati nelle Antille olandesi, in quanto tale quantitativo è, secondo il citato rapporto, inferiore al punto di equilibrio di uno zuccherificio nei PTOM.

44 Nell'ambito del bilanciamento degli interessi in gioco, il richiedente afferma che il suo interesse ad ottenere il provvedimento richiesto dev'essere giudicato prevalente, in quanto quest'ultimo consentirebbe di aumentare gli scambi e di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM, conformemente agli artt. 3, lett. r), e 131 del Trattato, senza trascurare al tempo stesso gli scopi della politica agricola comune. Infatti, la richiesta sospensione dell'esecuzione sarebbe concessa a condizione che le Antille olandesi mantengano o stabiliscano prezzi minimi per l'esportazione uguali o superiori al prezzo d'intervento nella Comunità, il che eviterebbe che le importazioni di riso e di zucchero originarie delle Antille olandesi turbino il mercato comunitario di questi prodotti. Le Antille olandesi avrebbero già introdotto un prezzo minimo per l'esportazione del riso e sarebbero sul punto di stabilire un regime equivalente per lo zucchero.

- 45 Inoltre, il richiedente rileva che la quota dell'agricoltura nel PIL comunitario è attualmente pari a circa il 2,5%, mentre l'applicazione della decisione impugnata impedirebbe una crescita del 3,1% del PIL delle Antille olandesi da ora sino al 2000.
- 46 Il Consiglio contesta tutti questi argomenti. Esso ricorda che incombe al richiedente l'onere di dimostrare che la mancata concessione del provvedimento provvisorio richiesto provocherebbe conseguenze gravi ed irreparabili.
- 47 Nel caso di specie, gli effetti di provvedimenti comunitari che limitino il cumulo di origine ACP/PTOM sarebbero già stati esaminati dal presidente del Tribunale e dal presidente della Corte, rispettivamente nelle cause che hanno portato alle ordinanze Governo delle Antille olandesi/Consiglio, citata, e Paesi Bassi/Consiglio (ordinanza 21 marzo 1997, causa C-110/97 R, Racc. pag. I-1795), relative a misure di salvaguardia sotto forma di contingenti tariffari, imposti all'importazione di riso originario dei PTOM in base alla media delle importazioni effettuate nel periodo 1992-1995. Ebbene, l'art. 108 bis della decisione PTOM, inserito dalla decisione impugnata, ammetterebbe in realtà il cumulo di origine entro il limite di un ammontare annuo paragonabile, pari a 160 000 tonnellate. Peraltro, il medesimo articolo attribuirebbe alla Commissione il potere di aumentare questo contingente.
- 48 Alla luce di ciò, il danno derivante, secondo il richiedente, dagli effetti della decisione impugnata sulla situazione economica e sociale delle Antille olandesi sarebbe incerto ed aleatorio e, in ogni caso, non presenterebbe il grado di gravità necessario ai fini della concessione del provvedimento provvisorio richiesto. In particolare, la circostanza allegata che la diminuzione dello 0,4% del tasso di disoccupazione — che «potrebbe» discendere dal mantenimento del regime commerciale stabilito mediante la decisione PTOM, secondo il citato rapporto dell'istituto olandese di economia — non verrebbe ottenuta non può essere considerata un danno grave.

- 49 Inoltre, dal medesimo rapporto discenderebbe che gli scambi e le attività di trasformazione sviluppati in base alla norma sul cumulo di origine non costituiscono un pilastro dell'economia delle Antille olandesi. Il richiedente non avrebbe prodotto del resto nessun elemento di prova atto a dimostrare che gli effetti della decisione impugnata non possano essere attenuati con provvedimenti governativi a favore di altri settori dell'economia. Infine, il danno lamentato dal richiedente potrebbe costituire oggetto di un risarcimento in denaro e, anche ammettendo che possa risultare considerevole, non può presentare carattere di irrimediabilità.
- 50 La Commissione aderisce a questo argomento del Consiglio. Essa fa osservare che il richiedente ha ommesso di precisare in che proporzione lo sviluppo economico e sociale delle Antille olandesi sia direttamente collegato all'attività nei settori del riso e dello zucchero.
- 51 Inoltre essa ritiene che, in assenza di informazioni relative alle conseguenze delle disposizioni impugnate riguardanti il riso e lo zucchero sull'intera economia delle Antille olandesi, la presente istanza di provvedimenti provvisori è stata proposta dal governo delle Antille olandesi per conto degli operatori colpiti da queste disposizioni. Orbene, a differenza degli Stati membri, legittimati ad agire ex artt. 173, secondo comma, e 185 del Trattato per difendere gli interessi di un settore della loro economia, i ricorrenti non privilegiati — come il richiedente — i quali propongono istanze ex artt. 173, quarto comma, e 185 del Trattato dovrebbero dimostrare che rischiano di subire un danno diretto e personale (ordinanza Governo delle Antille olandesi/Consiglio, citata, punto 37).
- 52 Nell'ambito del bilanciamento degli interessi, il Consiglio asserisce che, anche se il sistema dei prezzi minimi per l'esportazione verso la Comunità, proposto dal richiedente, potesse eventualmente contribuire ad evitare perturbazioni rilevanti nel mercato comunitario, questo provvedimento, del resto limitato ad un solo PTOM, non consentirebbe di garantire il grado di controllo realizzato mediante il suddetto art. 108 bis. Inoltre, all'atto di confrontare gli interessi in gioco, occorrerebbe tener conto non solo nel carattere irreversibile della concessione della

sospensione dell'esecuzione richiesta, ma anche dell'ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio in sede di attuazione dell'art. 240, n. 3, della decisione PTOM. Nella fattispecie, la necessità di scongiurare nuove perturbazioni del mercato comunitario nel settore del riso o dello zucchero e di non pregiudicare le decisioni del Tribunale nel merito dovrebbe prevalere sul rischio di perdite puramente economiche che potrebbero soffrire le Antille olandesi.

- 53 La Repubblica italiana, intervenendo a sostegno delle conclusioni del Consiglio, ha allegato, in udienza, che nell'ambito del confronto degli interessi in gioco occorreva tenere in considerazione anche l'interesse dei produttori di riso Indica in Italia, i quali subiscono perdite dell'ordine di 46 000 LIT/tonnellata di riso per il fatto che il prezzo di mercato è attualmente pari al 93% del prezzo d'intervento. Le perdite complessive in tal modo sofferte durante i primi mesi della campagna di commercializzazione iniziata il 1° settembre 1997 ammonterebbero a 2,7 miliardi di LIT.

— Valutazione del giudice del procedimento sommario

- 54 Secondo la giurisprudenza consolidata, spetta al giudice del procedimento sommario accertare se l'eventuale annullamento dell'atto controverso da parte del Tribunale cagioni una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata di tale atto e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia dell'atto nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 76/89, 77/89 e 91/89 R, RTE e a./Commissione, Racc. pag. 1141, punto 15, e ordinanza Governo delle Antille olandesi/Consiglio, citata, punto 30).
- 55 Nel caso di specie, gli artt. 108 bis e 108 ter, che stabiliscono contingenti tariffari annui per l'esportazione di riso e di zucchero verso la Comunità, modificano la decisione PTOM la quale, prima della sua revisione ad opera delle decisioni impugnate, non prevedeva nessun limite all'applicazione della norma sul cumulo d'origine ACP/PTOM per quanto concerne questi due prodotti. Dal testo del settimo

‘considerando’ di questa decisione discende che il Consiglio ha inserito questi nuovi articoli nella decisione PTOM al fine di scongiurare il rischio di conflitti tra due fini del Trattato, lo sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune. Infatti, l’introduzione, con la decisione PTOM, del libero accesso per tutti i prodotti originari dei PTOM e del cumulo d’origine ACP/PTOM portava a gravi perturbazioni sul mercato comunitario cui ha fatto seguito, in più occasioni, l’adozione di misure di salvaguardia in relazione a determinati prodotti. In tale ambito, i contingenti tariffari incriminati mirano in particolare, secondo la lettera di questo settimo ‘considerando’, a «prevenire nuove perturbazioni mediante misure atte a definire un quadro favorevole alla regolarità degli scambi e compatibili nel contempo con la politica agricola comune». In udienza il richiedente ha sottolineato che, al termine del periodo d’applicazione di due misure di salvaguardia successive, per i primi undici mesi del 1997, la situazione economica non era mutata e il rischio di conflitti si era aggravato, di modo che si era rivelata necessaria l’adozione di una soluzione a lungo termine.

56 Sembra pertanto, prima facie, che i contingenti tariffari di cui trattasi siano stati introdotti per mantenere le importazioni, nella Comunità, di riso e di zucchero originari dei PTOM entro limiti compatibili con l’equilibrio del mercato comunitario. Per la precisione, essi mirano, a prima vista, a limitare le importazioni a basso prezzo di questi prodotti nella Comunità, al fine di permettere lo smaltimento della produzione comunitaria sul mercato e di evitare, per quanto concerne, ad esempio, il riso, che i produttori della Comunità, la cui produzione di riso Indica è stata incoraggiata mediante un aiuto temporaneo per ettaro, effettivo conferimenti rilevanti agli organi di intervento e ritornino alla produzione di riso Japonica, già eccedentaria nella Comunità, come si può ricavare dall’ordinanza Governo delle Antille olandesi/Consiglio, citata (punto 32).

57 Ciò si verificherebbe in particolare se il prezzo di mercato nella Comunità restasse ampiamente al di sotto del prezzo d’intervento fissato per il riso nella Comunità. Sotto tale profilo, il governo italiano ha precisato in udienza che il prezzo di mercato nella Comunità, per il riso Indica, raggiunge attualmente il 93% del prezzo d’intervento, il che comporta perdite dell’ordine di 46 000 LIT/tonnellata di riso, corrispondenti ad una perdita complessiva di 2,7 miliardi di LIT per i primi mesi della campagna di commercializzazione iniziata il 1° settembre 1997.

58 Inoltre, in questa prospettiva, discende parimenti dalle osservazioni del Consiglio e della Commissione, esposte segnatamente in udienza, che le possibilità di sviluppo delle esportazioni, verso la Comunità, di riso e di zucchero provenienti dai PTOM sono a prima vista notevoli. Infatti, sembra pacifico che la trasformazione nei PTOM di riso o di zucchero in provenienza da paesi ACP, che consente di attribuire a questi prodotti l'origine PTOM, costituisca un processo industriale relativamente semplice e che non abbia bisogno di impianti costosi. Di primo acchito, in assenza di qualsiasi limitazione quantitativa, questa circostanza favorirebbe pertanto lo sviluppo delle esportazioni di riso o di zucchero dalle Antille olandesi verso la Comunità, rischiando così di aggravare lo squilibrio del mercato del riso Indica nella Comunità, a detrimento dei produttori comunitari.

59 Vero è che il richiedente, nell'ambito del presente procedimento sommario, subordina la sua istanza di sospensione dell'esecuzione degli artt. 108 bis e 108 ter all'adozione o al mantenimento di prezzi minimi per l'esportazione uguali o superiori ai prezzi d'intervento nella Comunità, per evitare perturbazioni sui mercati comunitari del riso e dello zucchero.

60 Tuttavia, il Consiglio obietta anzitutto che la sostituzione di un prezzo minimo per l'esportazione ai contingenti tariffari stabiliti dalla decisione impugnata non permetterebbe di arginare le importazioni massicce nella Comunità di riso Indica proveniente dalle Antille olandesi. Esso lamenta, senza essere contraddetto sul punto dal richiedente, le difficoltà provocate dal controllo del rispetto dei prezzi minimi e il rischio di aggrimento di questi prezzi.

61 Alla luce di ciò, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, non è certo che la fissazione eventuale di un prezzo minimo, in sostituzione di contingenti tariffari contestati, consenta di evitare nuove perturbazioni sui mercati comunitari dello zucchero e del riso e non produca, in pendenza del giudizio sul merito, effetti definitivi tali da svuotare di efficacia la decisione impugnata.

- 62 Peraltro, il Consiglio ha palesato in udienza la difficoltà di determinare un prezzo minimo per l'importazione che consenta di garantire la preferenza per i produttori comunitari, proteggendo nel contempo gli interessi dei PTOM. Siffatta determinazione sarebbe tanto più delicata in quanto l'effettuazione, in fasi distinte, delle operazioni di trasformazione che consentono di attribuire l'origine delle Antille olandesi non sarebbe abituale e occorrerebbe, di conseguenza, elaborare un prezzo che non leda né i trasformatori delle Antille olandesi interessati né i produttori comunitari. Per di più durante la medesima udienza, il Consiglio ha affermato che il giudice dell'urgenza non è competente ad ordinare l'attuazione, in via provvisoria, di un sistema di prezzi minimi, in sostituzione dei contingenti tariffari impugnati. Secondo tale istituzione, la concessione dei provvedimenti richiesti equivarrebbe a ritenere che essa, decidendo di far ricorso al sistema dei contingenti tariffari, abbia effettuato una scelta politica errata. Una valutazione del genere non rientrerebbe nella sfera di controllo del giudice del merito, ed ancor meno in quella del giudice del procedimento sommario.
- 63 A tal proposito, occorre ricordare preliminarmente che la competenza del giudice del procedimento sommario a ordinare la sospensione dell'esecuzione di un atto del Consiglio e ad adottare qualsiasi provvedimento provvisorio necessario per evitare la realizzazione di un danno grave e irreparabile è espressamente sancita dagli artt. 185 e 186 del Trattato.
- 64 Tuttavia, a prescindere persino dalle difficoltà non trascurabili collegate alla determinazione dell'ammontare del prezzo minimo per l'importazione di riso nella Comunità, che possa garantire la preferenza per i produttori comunitari pur proteggendo gli interessi dei PTOM, è importante sottolineare che, salvo che in una situazione di manifesta urgenza, il giudice del procedimento sommario non può, senza rischiare di usurpare il potere discrezionale del Consiglio, sostituire la sua valutazione a quella formulata da questa istituzione per quanto concerne la scelta della misura di salvaguardia più idonea ad evitare perturbazioni sui mercati comunitari del riso e dello zucchero, tenendo conto nel contempo delle esigenze collegate all'associazione dei PTOM alla Comunità, in osservanza del citato art. 3, lett. r), del Trattato (v. ordinanza Governo delle Antille olandesi/Consiglio, citata, punto 35).

- 65 Nella fattispecie, occorrerà quindi, nell'ambito di una messa a confronto degli interessi di cui trattasi, tener conto non solo del rischio di un danno irreversibile per gli interessi della Comunità in caso di concessione del provvedimento provvisorio richiesto (v. i precedenti punti 56-61), ma anche del potere discrezionale del Consiglio nell'ambito della conciliazione degli obiettivi, rilevanti in questa circostanza, della politica agricola comune e dell'associazione dei PTOM alla Comunità. La domanda del richiedente potrà pertanto essere accolta solo se l'urgenza dei provvedimenti richiesti risulti incontestabile (v. ordinanze del presidente del Tribunale 21 marzo 1997, causa T-179/96 R, Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-425, punto 22, e Governo delle Antille olandesi/Consiglio, citata, punto 36).
- 66 Occorre pertanto esaminare gli effetti dell'applicazione della decisione impugnata sulla situazione del richiedente, ricordando in via preliminare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il danno di natura pecuniaria può essere di norma considerato grave ed irreparabile solo quando non possa essere interamente risarcito in caso di accoglimento del ricorso principale. Ciò può in particolare valere qualora il pregiudizio, anche una volta verificatosi, non possa essere valutato (v. ordinanza del presidente della Corte 23 maggio 1990, cause riunite C-51/90 R e C-59/90 R, Comos-Tank e a./Commissione, Racc. pag. I-2167, punto 24).
- 67 Nel caso di specie, trattandosi in particolare della gravità del danno lamentato nel settore del riso, è giocoforza rilevare che, per corroborare le sue allegazioni, il richiedente si fonda sull'idea che l'art. 108 bis avrebbe l'effetto di limitare, in realtà, le esportazioni annue di riso verso la Comunità a 35 000 tonnellate (v. il precedente punto 41).
- 68 Ebbene, questa tesi non può, a prima vista, essere accolta. Infatti, dall'art. 108 bis si evince con chiarezza che il contingente tariffario annuo di riso esportabile verso la Comunità, ad aliquota zero, ammonta a 160 000 tonnellate. La circostanza che il detto contingente comprenda il contingente tariffario di riso originario degli Stati ACP non inficia questa analisi, in quanto quest'ultimo contingente è soggetto a dazi doganali ad un'aliquota pari al 50% per le esportazioni dirette verso la Comu-

nità. I paesi ACP avrebbero pertanto manifestamente interesse ad esportare di preferenza tramite i PTOM, entro i limiti del contingente di 160 000 tonnellate definito dal suddetto articolo. Tale constatazione è corroborata dalle risposte, non contestate dal richiedente, fornite in udienza dal Consiglio e dalla Commissione ai quesiti posti dal presidente del Tribunale riguardanti la prassi anteriore. Da esse discende che infatti, nel 1997, solo 50 000 tonnellate di riso ACP sono state esportate direttamente verso la Comunità, mentre le esportazioni tramite PTOM erano limitate a 114 338 tonnellate dal 1° gennaio al 30 novembre 1997 nell'ambito di misure di salvaguardia applicabili in questo periodo. Le esportazioni dirette erano inoltre largamente inferiori durante gli anni precedenti, in assenza di qualsiasi limite alle esportazioni ad aliquota zero tramite i PTOM. Di primo acchito, tali risposte confermano che, contrariamente alle allegazioni del richiedente in udienza, gli Stati ACP sono, in pratica, in condizioni di privilegiare le esportazioni tramite i PTOM, per godere della ricordata esenzione doganale. A tal proposito, il richiedente non ha dedotto nessun argomento plausibile che possa mettere in dubbio questa possibilità.

69 Inoltre, occorre notare che, secondo le informazioni fornite dal richiedente, nel periodo 1995-1996 sono state esportate verso la Comunità 217 000 tonnellate di riso. L'imposizione del contingente tariffario annuo di 160 000 tonnellate implica pertanto solo una riduzione dell'ordine del 22% delle esportazioni di riso in rapporto alle esportazioni compiute durante gli anni precedenti l'applicazione di misure di salvaguardia. Per di più, l'esperienza delle misure di salvaguardia introdotte nel 1997 — che imponevano, dal 1° gennaio al 30 novembre 1997, limitazioni quantitative alle esportazioni rigorose almeno tanto quanto i contingenti tariffari stabiliti dalla decisione impugnata — non sembra, secondo gli elementi agli atti e le indicazioni fornite dal richiedente, aver portato alla scomparsa di una gran parte delle riserie installate nelle Antille olandesi.

70 Per tutte queste ragioni, l'affermazione del richiedente secondo la quale l'applicazione immediata dell'art. 108 bis rischia di portare alla scomparsa della maggior parte delle riserie delle Antille olandesi appare infondata.

- 71 Per quanto concerne il settore dello zucchero, il richiedente si limita ad affermare che la fissazione del contingente tariffario annuo di 3 000 tonnellate comporterebbe l'eliminazione di tutte le imprese operanti nel settore della trasformazione di questo prodotto, senza addurre nessun elemento che consenta di valutare l'importanza di questa attività per l'economia delle Antille olandesi. In risposta ai quesiti rivolti dal presidente del Tribunale alle parti nel corso della loro audizione, esso si è limitato a ricordare che, nel 1996, i settori della trasformazione del riso e dello zucchero rappresentavano, insieme, l'1,2% del PIL delle Antille olandesi. Ebbene, dal rapporto dell'istituto olandese di economia, cui fa rinvio il richiedente, si evince in particolare che le imprese di trasformazione dello zucchero sviluppatesi nelle Antille olandesi, in base alla norma sul cumulo di origine ACP/PTOM, si trovano ancora in una fase di avviamento. Infatti, secondo questo rapporto, le due imprese di questo settore installate nelle Antille olandesi, la cui capacità produttiva annua raggiunge le 45 000 tonnellate, hanno esportato, nel 1996, solo 3 500 tonnellate. Secondo questi dati, l'applicazione dell'art. 108 ter comporterebbe pertanto, in rapporto al 1996, solo una riduzione dell'esportazione dell'ordine del 14%.
- 72 Per quanto concerne i profili appena esaminati, il danno che il richiedente rischia di subire in caso di applicazione immediata dell'art. 108 ter non sembra pertanto, in questa fase dell'analisi, di gravità incontrovertibile.
- 73 Peraltro, l'argomento del richiedente secondo il quale, in sostanza, l'applicazione immediata degli artt. 108 bis e 108 ter pregiudicherebbe lo sviluppo economico delle Antille olandesi perseguito dal Trattato e della decisione PTOM non può essere nemmeno esso accolto.
- 74 Secondo l'interessato, l'applicazione di questi articoli ostacolerebbe in particolare la crescita graduale della quota di scambi commerciali con la Comunità, nel PIL delle Antille olandesi, dal 2,2% del 1997 al 2,9% del 1998 e al 3,1% del 2000, secondo il rapporto dell'istituto olandese di economia. Per di più, secondo lo stesso rapporto, essa impedirebbe una riduzione del tasso di disoccupazione dal 12,4 al 12%.

- 75 Ebbene, questo argomento non tiene conto del fatto che i contingenti tariffari controversi impongono solo una riduzione delle esportazioni verso la Comunità, dell'ordine del 22% per il riso e del 14% per lo zucchero, in rapporto alle esportazioni effettuate durante il 1995 o il 1996, come si è appena accertato. Inoltre, i dati richiamati si riferiscono a semplici previsioni concernenti lo sviluppo delle esportazioni di riso e di zucchero verso la Comunità durante i prossimi anni. In ogni caso, il richiedente non deduce nessun elemento concreto che consenta di supporre che il danno che esso rischierebbe di subire durante il giudizio di merito possa presentare un carattere irreversibile e che, eventualmente, nell'ipotesi di annullamento della decisione impugnata, i settori del riso e dello zucchero non avrebbero più nuove occasioni di sviluppo.
- 76 Ne discende che il richiedente non ha dimostrato l'esistenza di un rischio di danno grave e irreparabile.
- 77 Alla luce di ciò, in considerazione del potere discrezionale del Consiglio relativo alla conciliazione dei fini del Trattato e del rischio di danno grave che la Comunità potrebbe subire in sede di attuazione della politica agricola comune, la condizione relativa all'esistenza di un *periculum in mora* non può giudicarsi soddisfatta nella presente fattispecie.

Sul *fumus boni juris*

— Argomenti delle parti

- 78 Nell'istanza di provvedimenti provvisori, il richiedente deduce un unico motivo, fondato sull'incompetenza del Consiglio *ratione temporis*. Ai sensi dell'art. 240, n. 3, della decisione PTOM, il quale enuncia che, «prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio (...) stabilisce (...) se del caso, le modifiche eventualmente proposte dalla Commissione», il Consiglio sarebbe stato unicamente legittimato a rivedere nel medio periodo la decisione PTOM, anteriormente al 1° marzo 1995.

Del resto, l'art. 240, n. 3, lett. b), riguarderebbe unicamente un potere del Consiglio e non gli imporrebbe nessun obbligo di rivedere la decisione PTOM nel medio periodo. Pertanto, siffatta revisione, effettuata dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 240, lederebbe il principio della certezza del diritto. Il richiedente richiama, a sostegno della sua tesi, la sentenza della Corte 26 ottobre 1994, causa C-430/92, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-5197).

- 79 Il Consiglio ritiene, per parte sua, che esso fosse competente ad adottare la decisione impugnata. Esso contesta l'interpretazione dell'art. 240, n. 3, proposta dal richiedente. Il quinquennio previsto da questa disposizione avrebbe lo scopo di consentire di tener conto, in sede di revisione della decisione PTOM, del riesame dei contributi finanziari della Comunità, che erano stati stabiliti per cinque anni, e di allineare questa revisione a quella della quarta convenzione di Lomé, affinché i PTOM godano di un miglioramento in conseguenza di quest'ultima revisione.

— Valutazione del giudice del procedimento sommario

- 80 Prima facie, dal testo dell'art. 240, n. 3, discende che questa disposizione conferisce al Consiglio il potere di rivedere la decisione PTOM nel medio periodo, come riconosciuto dal richiedente.
- 81 Di primo acchito, nel sistema dell'associazione dei PTOM alla Comunità, instaurato mediante la decisione PTOM, l'art. 240, n. 3, conferisce al Consiglio il potere di rivedere questa decisione «prima della scadenza del primo quinquennio», per tener conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione e dalle competenti autorità dei PTOM, delle modifiche della convenzione di Lomé, in corso di negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP, e del riesame dei contributi finanziari della Comunità.

- 82 Il termine di cui all'art. 240 sembra pertanto destinato a permettere, eventualmente, una riformulazione di alcune disposizioni della decisione PTOM, al fine di adeguarle agli sviluppi della situazione o a nuovi bisogni. Questo termine sembra essere stato scelto in quanto corrisponde, in linea di principio, al periodo più idoneo per procedere ad eventuali adeguamenti o modifiche di questo tipo. A prima vista, esso deve essere interpretato pertanto come termine puramente indicativo.
- 83 In particolare, data la struttura della decisione PTOM, sarebbe prima facie contrario alla finalità stessa dell'art. 240, n. 3, negare la possibilità di rivedere questa decisione dopo la scadenza del primo quinquennio menzionato nel suddetto articolo, se questa revisione non abbia potuto essere realizzata entro il termine indicato, ma venga incontro a determinate esigenze proprio in previsione delle quali con la decisione PTOM è stato sancito il potere di revisione di medio periodo.
- 84 In generale, questa interpretazione sembra conforme ad una giurisprudenza ben consolidata (v., in particolare, sentenza della Corte 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen e Balle, Racc. pag. 1787, punto 10). Nel caso di specie, contrariamente a quanto allegato dal richiedente, il termine di cinque anni richiamato nella fattispecie non presenta, prima facie, la stessa importanza giuridica del termine di 60 giorni lavorativi fissato per le istituzioni comunitarie dall'art. 30, n. 8, dell'allegato II della decisione PTOM, per decidere sulle istanze di deroga alle norme di origine, in discussione nella citata sentenza Paesi Bassi/Commissione. Infatti, contrariamente all'art. 240, n. 3, della decisione PTOM, l'art. 30, n. 8, del suo allegato II concede determinati diritti procedurali agli Stati membri o ai PTOM, prevedendo espressamente un termine per l'esame delle loro richieste di deroga, alla scadenza del quale, in assenza di una qualsiasi decisione, «la richiesta si considera accettata».
- 85 Ne deriva che l'unico motivo dedotto dal richiedente, nell'ambito del procedimento sommario, non sembra a prima vista fondato.
- 86 Ne consegue che la presente domanda di provvedimenti provvisori dev'essere respinta.

Per questi motivi,

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

così provvede:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.**
- 2) Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 2 marzo 1998

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Saggio